



COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Provincia di Cosenza

Piazza V.Veneto – Cap. 87040
C.F. / P. IVA 00391420783
www.comune.castiglionecosentino.cs.it

Tel. 0984 – 442007 Fax 0984 442185
castiglionecosentino@libero.it

Prot.n. 2870

Lì, 31-03-2015

ORDINANZA N. 1 del 31-03-2015

OGGETTO: Provvedimenti per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino e della quercia.

Il Sindaco

Rilevato che con l'arrivo della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "processionaria del pino" (*traumatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea* - *Linnaeus*);

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30.10.2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della nazione, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali;

Rilevato che le forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

Visto il D.M. del 30.10.2007;

Visto che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere e controllare il fenomeno infestante;

Visto l'art. 50 e 54 del D. 19s. 267 del 18.08.2000 e successivi;

ORDINA

- **A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*), Processionaria della Quercia (*Thaumetopoea processionea*) e di Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea-Linnaeus*); dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia e in particolare il Pino Silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus Nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*), per la Processionaria; tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l'Euprottide**

AVVISA

1. che le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale;
3. le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. l'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/OO) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/OO); (giusto c. 1 Art.16 l. 689/ 1981);
4. la responsabilità dell'inadempienza alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

DEMANDA

1. l'ufficio di Vigilanza locale e all' ASP (Dip. Prevenzione competente), di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

1. all'albo pretorio per 90 giorni consecutivi;
2. sul sito internet;
3. tramite affissione nei luoghi pubblici;
4. venga trasmessa all'Ufficio di Vigilanza Locale incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;
5. venga trasmessa copia al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Medica della ASP di Cosenza;
6. venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di San Pietro in Guarano (CS);
7. venga trasmessa alla Stazione Corpo Forestale di San Pietro in Guarano (CS).

AVVERTE

Che contro questo provvedimento .a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, 31-03-2015.

Il Sindaco
F.to (D.ssa Dora Lio)